SENATO DELLA REPUBBLICA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 4 DICEMBRE 1953

(9ª Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale » **(12)** (*D'iniziativa del senatore Sturzo*) **(Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 153, 154, 155
CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 154
STURZO 154, 155

« Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) » **(148) (Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 155, 156, 159, 160, 161, 163
BRACCESI 159
CORTI 157
FORTUNATI 156, 157, 158, 161, 162
JANNACCONE 160, 161
PESENTI 158, 159
STURZO 156, 158, 159, 160, 161, 162
TOMÈ 157, 158, 159, 161, 162
TRABUCCHI 156, 158
VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 156, 159, 160, 161

La riunione ha inizio alle ore 10,35.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, Cenini, Corti, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Iorio, Jannaccone, Minio, Pesenti, Restagno, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnolli, Sturzo, Tomè, Trabucchi, Valenzi e Valmarana.

Intervengono i Sottosegretari per le finanze Castelli e per il tesoro Vicentini.

VALMARANA, *Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.*

Seguito della discussione ed approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Sturzo: « Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale » (12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Sturzo: « Provvedimento per il credito alle medie e piccole imprese industriali e per lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale ».

Nella precedente riunione la discussione fu interrotta, dopo l'approvazione del primo e secondo comma del nuovo testo dell'articolo 6, per esaminare il contenuto di un comma aggiuntivo proposto dal senatore Sturzo.

Per maggiore chiarezza, e perchè i colleghi possano meglio intendere tutti gli aspetti della questione, do lettura dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, che dispone la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie: « Le

operazioni che saranno effettuate dagli Istituti per il credito alle medie e piccole industrie a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi presenti e futuri, spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti locali, ivi inclusa l'imposta di cui all'articolo 1, penultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza.

«Gli Istituti regionali di cui sopra sono esenti da ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchezza mobile sui redditi propri derivanti dall'esercizio del credito.

«In compenso i detti Istituti corrisponderanno all'Erario una quota di abbonamento annuo in ragione di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale impiegato accertato alla fine di ogni esercizio ».

In base a questa legge, quindi, questi Istituti regionali godono tra l'altro della esenzione dalla imposta di ricchezza mobile, da essi pagata sotto forma di abbonamento.

Estendendo tali benefici a tutti gli Istituti che operano per il medio credito veniamo ad esonerare dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile Istituti che non limitano la loro attività al medio credito, ma esplicano altre attività; ad esempio, la Banca nazionale del lavoro, la Medio banca, la Centrobanca ecc.

STURZO. Il comma sul quale la Commissione deve discutere è il seguente: « Le agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni di credito nel primo comma del precedente articolo, in quanto applicabili, si estendono, con eccezione delle operazioni di cui all'articolo 4 della presente legge, alle operazioni fatte dagli altri Istituti per il credito alle medie e piccole industrie, ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n 949 ».

PRESIDENTE. Anche questa formulazione non risolve le perplessità che ho espresso. Io capisco le agevolazioni tributarie concernenti altre imposte, ma non capisco l'esenzione per quanto riguarda la ricchezza mobile dovuta su redditi propri derivanti dall'esercizio del credito. Come si farà a stabilire quale parte dell'attività dell'Istituto sia stata rivolta a finanziare le medie e piccole imprese industriali ?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In realtà non si tratta di esenzione in senso assoluto. La ricchezza mobile viene pagata in forma forfetaria, in ragione di lire 0,10 per ogni cento lire di capitale.

PRESIDENTE. A mio avviso sarebbe opportuno limitarsi a richiamare il primo comma soltanto dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, in modo che non si faccia riferimento alla tassa sugli affari e all'imposta di ricchezza mobile. Del resto questa era la proposta del Ministro delle finanze, di concedere le agevolazioni tributarie di cui « al primo comma » dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, alle operazioni di credito effettuate in favore di medie e piccole industrie dagli Istituti e dalle aziende contemplati dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 agosto 1946 e indicate ai sensi del primo comma dell'articolo, destinate al rinnovo, all'ampliamento o alla costruzione di impianti industriali, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei chiedere un chiarimento, in relazione alla proposta del senatore Sturzo. Sarà possibile scorporare le operazioni di cui agli articoli 1, 4 e 5, agli effetti della ricchezza mobile ?

STURZO. Si tratta di gestioni speciali. Del resto il testo già votato dice così: «Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dalle sezioni e gestioni speciali degli Istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 . . . ». Come i colleghi vedono, si fa un chiaro riferimento alle sezioni speciali, che hanno bilancio, contabilità, ed amministrazione a parte, e limitano la loro attività a queste operazioni. Solo a queste sezioni speciali si estendono i benefici concessi agli Istituti regionali.

PRESIDENTE. Allora, ad esempio, la Banca nazionale del lavoro per la sua sezione speciale pagherà l'imposta di ricchezza mobile in abbonamento e per le altre operazioni no.

STURZO. Comunque propongo la seguente formulazione del comma aggiuntivo all'articolo 6: « Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si estendono, in quanto applicabili, agli altri Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949 ad eccezione delle operazioni di cui allo articolo 4 della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il comma nel testo ora proposto dal senatore Sturzo. Resta inteso che esso troverà posto dopo il primo comma già approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'intero articolo 6 nel nuovo testo emendato di cui do lettura:

« Alle operazioni di credito effettuate a favore delle medie e piccole industrie dal Banco di Sardegna e dalle Sezioni e gestioni speciali degli istituti di cui agli articoli 1, 4 e 5 della presente legge, destinate al rinnovo, all'ampliamento, o alla costruzione di impianti industriali e alle operazioni di cui all'articolo 4 della presente legge, nonchè a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse, e alla loro esecuzione ed estinzione, sono estese le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

« Le agevolazioni tributarie stabilite dal primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, si estendono, in quanto applicabili, agli altri Istituti che esercitano il credito per le medie e piccole industrie ai sensi dell'articolo 19 della legge 25 luglio 1950, n. 949, ad eccezione delle operazioni di cui all'articolo 4 della presente legge.

« Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui ai commi precedenti, occorre che ogni singolo atto contenga contestualmente la dichiarazione che esso è stipulato ai sensi della presente legge ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) » (148).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani (A.M.M.I.) ».

Nella passata riunione abbiamo ampiamente discusso sul fatto che la Cassa depositi e prestiti non ha tra le sue finalità quella di concorrere a costituire capitali di società.

Al riguardo, da indagini fatte insieme al senatore Spagnolli, relatore del disegno di legge, si rileva che la Cassa depositi e prestiti concorre già nella formazione del capitale di alcune società per cifre abbastanza ingenti, come è il caso dell'I.M.I. e di altri Istituti.

Quindi sotto questo punto di vista non vi sarebbe alcuna novità. Novità vi sarebbe se la Cassa depositi e prestiti fosse chiamata a concorrere alla formazione del capitale di società anonime. Ma questo non è avvenuto ed è categoricamente da escludersi.

Rimane però la questione dell'opportunità per la Cassa depositi e prestiti di continuare su questo indirizzo, di continuare cioè a devolvere i suoi depositi alla costituzione di capitali che restano immobilizzati e possono portare un certo disagio all'amministrazione della Cassa stessa.

Che la Cassa depositi e prestiti faccia anticipazioni allo Stato si può comprendere perchè lo Stato paga i suoi regolari interessi, ma se lo Stato deve pagare gli interessi per anticipazioni richieste alla Cassa depositi e prestiti e non si può rivalere su eventuali utili che potrebbe avere dall'A.M.M.I., ciò condurrebbe ad una situazione di squilibrio.

La Cassa depositi e prestiti sarebbe chiamata a concorrere per 420 milioni all'aumento

del capitale di questa azienda. Tale aumento deve inoltre avvenire sotto forma di sottoscrizioni di quote di capitale da parte dell'A.M.M.I. e sotto forma di anticipazioni da parte dello Stato. Come può la Cassa depositi e prestiti essere autorizzata a partecipare per la somma di 420 milioni e concorrere ancora con anticipi nella misura del bisogno sulle quote di partecipazione statale ?

Lo Stato ha con la Cassa depositi e prestiti un conto corrente cospicuo. Il conto del Tesoro porta nella categoria del debito fluttuante la partita di debiti che lo Stato ha verso la Cassa depositi e prestiti. Attualmente tale partita ammonta a 1.000.007.830.000 lire circa. Sotto questo aspetto 420 milioni in più o in meno non influiscono sulla posizione del debitore.

VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In conseguenza delle giuste osservazioni mosse dalla Commissione il Ministero del tesoro propone un nuovo articolo 2 e un nuovo articolo 3.

L'articolo 2 verrebbe così modificato: anzitutto elevare al 75 per cento la quota di partecipazione statale indicata nel primo comma; al secondo comma, la spesa di 680 milioni per l'esercizio 1953–54 sarebbe elevata a 700 milioni, quella per gli esercizi 1954–55 e 1955–1956 ugualmente a 700 milioni. Di conseguenza per l'esercizio 1953–54, la cui copertura era prevista mediante riduzione di un capitolo dello stato di previsione della spesa della marina mercantile, i 680 milioni sono aumentati a 700.

Rimarrebbe da un punto di vista tecnico-aziendale la necessità di poter rendere liquide le due quote di partecipazione del 1954–55 e del 1955–56. Di conseguenza nell'articolo 3 invece di dire che: « La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare per la somma di 420 milioni al suddetto aumento di capitale », si dovrebbe dire: « Si dà facoltà alla Cassa depositi e prestiti di scontare in anticipazioni le due annualità 1954–55 e 1955–56 »

Queste le possibilità che ci sarebbero consentite dal bilancio dello Stato. Nell'interesse delle operazioni, data l'urgenza e dato che qui non si tratta di immobilizzare delle somme ma di concedere un prestito per la durata di un anno e mezzo, invito la Commissione a voler accogliere gli emendamenti di cui ho fatto cenno.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario propone di modificare l'articolo 2 in questo modo:

« All'aumento lo Stato parteciperà per il 75 per cento, pari a 2.100 milioni di lire.

« La spesa relativa sarà iscritta per lire 700 milioni nell'esercizio 1953–54, per lire 700 milioni nell'esercizio 1954–55 e per lire 700 milioni nell'esercizio 1955–56.

« Alla copertura dell'onere di lire 700 milioni per l'esercizio 1953–54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo ».

L'articolo 3 invece risulterebbe così modificato:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni sugli importi delle annualità attinenti agli esercizi 1954–55 e 1955–56 per la somma complessiva di lire un miliardo e 400 milioni ».

TRABUCCHI. Riterrei necessario chiarire dicendo: « anticipazioni sulle annualità dovute dallo Stato ». Infatti le anticipazioni sono fatte all'A.M.M.I., la quale invece di riceverle dopo un anno, le riceve subito.

STURZO. Dobbiamo chiarire inoltre se le anticipazioni sono fatte all'A.M.M.I. oppure allo Stato, al fine di stabilire chi paga gli interessi.

FORTUNATI. Non mi sembra ammissibile che un organismo per aumentare il capitale sociale paghi degli interessi. L'aumento è un versamento fatto dai soci o da coloro che fanno parte dell'A.M.M.I.

Il fatto che l'A.M.M.I. per aumentare il capitale sociale paghi degli interessi è per me irrazionale sotto ogni punto di vista. Non sarebbe più un capitale sociale di tre miliardi, ma di tre miliardi meno gli interessi che l'A.M.M.I. dovrà pagare per ottenere il versamento anticipato, cioè per avere il capitale

sociale in una sola quota anzichè in tre rate. Questa è la prima questione.

La seconda è che avete eliminato la partecipazione della Cassa depositi e prestiti dalla vita dell'A.M.M.I. Ma il problema della Cassa non l'avete potuto eliminare, anzi in un certo senso l'avete aggravato.

Terza questione. L'altra volta ho posto il quesito: se per le spese fisse obbligatorie lo Stato non riesce a pagare (e abbiamo avuto l'esempio del Poligrafico dello Stato nei cui confronti lo Stato è debitore di 6 o 7 miliardi) come volete che lo Stato versi regolarmente queste quote? L'anticipazione della Cassa depositi e prestiti evidentemente si protrarrà oltre il 1956 e d'altra parte l'A.M.M.I. continuerà a pagare a lungo gli interessi.

A questi quesiti cosa si risponde? Allora il problema degli utili a cui ci si è riferiti per il pagamento dell'aumento del capitale sociale diventa ancor più complesso perchè l'onere dell'aumento del capitale sociale si proietta addirittura oltre il 1955–56.

CORTI. Lo Stato ha stabilito l'aumento del capitale e per rendere facile l'andamento dell'Azienda, sollecita la Cassa depositi e prestiti a effettuare anticipazioni su queste sue quote cui si è già impegnato. La Cassa depositi e prestiti quindi anticipa per conto dello Stato e non dell'A.M.M.I. Evidentemente perciò gli interessi saranno pagati dallo Stato alla Cassa depositi e prestiti.

TOMÈ. Desidero rispondere alle obiezioni fatte dal collega Fortunati. Egli si preoccupa soprattutto della probabile difficoltà da parte dello Stato di effettuare i versamenti previsti da questo disegno di legge e si richiama come precedente alle difficoltà relative al pagamento del debito statale verso il Poligrafico di Stato. Mi sembra che dal punto di vista giuridico–amministrativo non possa sorgere alcun dubbio, in quanto una volta che noi abbiamo deliberato una legge, si dovrà in conseguenza iscrivere in bilancio un nuovo capitolo sia per l'esercizio prossimo che per gli altri due successivi.

FORTUNATI. Purtroppo, iscrivere in bilancio non vuol dire pagare.

TOMÈ. In ogni caso, quando esiste un capitolo apposito nel bilancio, automaticamente è previsto il pagamento. Il caso è diverso da quello riguardante il debito verso il Poligrafico dello Stato, perchè quest'ultimo caso concerneva spese di normale amministrazione, spese di gestione, spese che vengono comprese in capitoli generici per cui può avvenire che non abbiamo una sufficiente copertura.

Ripeto che nel nostro caso la situazione è diversa perchè c'è un capitolo specifico per cui l'impegno di spesa deve essere necessariamente soddisfatto da parte dello Stato.

Per quanto riguarda l'impostazione generale dell'articolo 3, praticamente ci troviamo di fronte a questa situazione: lo Stato sottoscrive l'aumento del capitale sociale dell'A.M.M.I, questo aumento però non viene erogato in una sola volta ma in tre quote; volendo utilizzare in anticipo i versamenti graduali dello Stato, l'A.M.M.I. ottiene una specie di pre–finanziamento dalla Cassa depositi e prestiti. Quest'ultimo è un rapporto a sè stante tra l'A.M.M.I. e la Cassa depositi e prestiti soltanto che l'operazione invece di esser fatta da altri Istituti di credito viene fatta dalla Cassa depositi e prestiti. È evidente che su questo pre–finanziamento l'A.M.M.I. dovrà corrispondere il tasso normale di interesse compensando l'onere con le somme che ricaverà attraverso la sua attività, cioè con i suoi utili. Nel caso che questi utili non ci fossero, allora potrebbe provvedere con il capitale sociale. Ma questa è una situazione di normale gestione amministrativo–economica, come avviene nei riguardi di tutte le altre aziende che ricorrono a pre–finanziamenti. Non possiamo parlare di anticipazioni fatte allo Stato, perchè allora sorgerebbe effettivamente il problema della copertura degli interessi che la Cassa dovrebbe ricevere dallo Stato; ma quando l'anticipazione interviene direttamente tra la Cassa depositi e prestiti e l'A.M.M.I., il problema non si pone.

Sul fatto che ci sia un problema di immobilizzo, siamo tutti d'accordo; tale immobilizzo però viene ad essere proiettato solo per la durata di un anno e mezzo circa, perchè siamo già allo scadere del primo semestre di questo esercizio. Tra sei mesi vi è già la possibilità dell'effettuazione del secondo versamento a

favore dell'A.M.M.I., mentre si effettuerà l'ultimo versamento allo scadere dell'altro esercizio.

FORTUNATI. Ma se lo Stato è debitore di miliardi e miliardi verso la Cassa depositi e prestiti, come si può parlare di un anno e mezzo ?

TOMÈ. Non discutiamo di altre situazioni debitorie dello Stato. Limitiamoci a questo caso. Penso che non dovrebbero sorgere difficoltà, data la specifica destinazione dello stanziamento.

TRABUCCHI. Ritengo che questa discussione sia causata dalla dizione dell'articolo 1 che non corrisponde a quella dell'articolo 2. Infatti, quando noi diciamo che « il capitale dell'Azienda minerali metallici italiani, è elevato da 200 milioni a 3 miliardi di lire », dovremmo dire che i versamenti sono fatti per rate e che alla loro scadenza la spesa relativa sarà fatta per 700 milioni nell'esercizio 1953–54, ecc. Lo Stato pagherebbe così regolarmente le sue scadenze. Dovremmo inoltre dire che per facilitare i bisogni dell'A.M.M.I., gli impegni dello Stato, secondo le relative annualità, possono essere scontati dalla Cassa depositi e prestiti.

Ciò corrisponderebbe a quello che si fa in qualunque società commerciale in analoghi casi. Siccome però noi vogliamo che questo disegno di legge sia attuato subito, allora abbiamo scisso l'articolo 1 dall'articolo 2 e nello articolo 2 abbiamo detto una cosa non esatta quando affermiamo che: « All'aumento lo Stato parteciperà per ecc. » e « alla copertura dell'onere di lire 680 milioni per l'esercizio 1953–1954 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto ecc. . . ».

Infatti se lo Stato dovesse partecipare all'aumento del capitale così come è stabilito dall'articolo 1, dovrebbe corrispondere subito la sua quota e la spesa non potrebbe essere iscritta in bilancio per periodi successivi.

Se noi intendessimo fare le cose secondo la logica, nel caso si volesse disporre l'aumento a scaglioni, lo sconto delle annualità dovrebbe esser fatto dalla Cassa depositi e prestiti, la quale verrebbe a riscuotere a scadenza direttamente dallo Stato. Se poi, invece che riscuotere, essa aumentasse il proprio conto corrente, ciò rientrerebbe nei criteri di buona o cattiva amministrazione della Cassa depositi e prestiti stessa. Noi avremmo comunque dato ad essa la facoltà di riscuotere a scadenza il suo importo.

Nel caso invece si volesse stabilire che il capitale viene aumentato subito e che è soltanto lo Stato a pagare ratealmente il suo debito attuale, dovremmo chiarire che l'anticipazione non è più fatta dalla Cassa depositi e prestiti ma dallo Stato e stabilire i modi con cui lo Stato si assume l'obbligo di pagare anche gli interessi. Le somme necessarie potrebbero essere reperite nel bilancio del Ministero della marina mercantile o altrove.

Per conto mio, dato che ormai il 75 per cento è sottoscritto dallo Stato, sarei decisamente dell'opinione di fare l'operazione nella forma regolare, vale a dire: aumento del capitale e versamento delle quote in tre scaglioni a scadenza 30 giugno 1954, 30 giugno 1955, e 30 giugno 1956. Lo sconto delle annualità pagabili il 30 giugno 1955 e il 30 giugno 1956 dovrebbe esser fatto al tasso vigente presso la Cassa depositi e prestiti.

Se, invece, la Commissione o il Tesoro ritiene necessario che la sottoscrizione sia immediata, anche per ottenere subito il versamento della quota da parte del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e degli altri Istituti di credito, tale anticipazione deve essere evidentemente pagata allo Stato il quale invece paga a scaglioni, e gli interessi debbono essere a carico dello Stato. Non possiamo infatti obbligare un socio a pagare subito, mentre all'altro è permesso di pagare con comodo.

STURZO. Aderisco alla proposta del senatore Trabucchi, il quale suggerisce l'operazione più naturale, più giusta e più corretta. Se il Tesoro vuole proporre un'altra operazione deve specificare concretamente la sua proposta. Ma non è possibile mantenere il testo attuale del disegno di legge, che non è affatto chiaro.

PESENTI. L'intervento del senatore Trabucchi mi sembra che sia stato chiarificatore. Perchè in realtà il testo della legge non è chiaro.

Si è più volte affermato che i versamenti della Cassa depositi e prestiti non costituiscono un debito vero e proprio ma rappresentano dei depositi della Cassa presso il Tesoro, per quanto si sappia che vengono tutti utilizzati dallo Stato appunto perchè formano una specie di debito pubblico.

STURZO. Costituiscono un debito di tesoreria.

PESENTI. La situazione comunque dovrebbe essere chiarita. Quando si supera una somma dell'entità di mille miliardi è necessario che si specifichi se si tratta di un debito di cassa oppure no.

PRESIDENTE. Sono debiti di cassa

PESENTI. L'onorevole Presidente sa benissimo che si cerca di sottilizzare su questo aspetto.

Ad ogni modo, se il rapporto fra Cassa e Stato è quello che si afferma, la presente disposizione legislativa diviene superflua. Basterebbe soltanto precisare che la Cassa depositi e prestiti partecipa a questo aumento di capitale; il Tesoro troverebbe poi con i comuni mezzi di tesoreria le somme necessarie.

Ma se questa disposizione è stata inserita nel testo di legge, vuol dire che essa ha un significato. E l'unico significato che le si può dare mi pare sia quello suggerito dal senatore Trabucchi, cioè quello della possibilità di scontare le annualità dovute dallo Stato presso la Cassa depositi e prestiti.

PRESIDENTE. Lo Stato fa dei continui prelievi dalla Cassa depositi e prestiti. Non per nulla il debito attuale raggiunge i 1.070 miliardi.

PESENTI. Proprio perchè i prelievi dello Stato sono fatti in conto corrente non siamo mai intervenuti. È una cosa che si dovrebbe invece considerare, trattandosi di un problema molto importante.

TOMÈ. Lo Stato ha facoltà di prelevare soltanto entro i limiti delle necessità previste dal bilancio.

PESENTI. I prelievi non sono mai autorizzati da leggi specifiche.

STURZO. Lo Stato però può fare il prelievo soltanto quando scade lo stanziamento previsto dalla legge.

PESENTI. Ad ogni modo, per rimanere sul piano specifico della questione che attualmente ci interessa, dobbiamo dire con chiarezza quali sono le nostre intenzioni, sia che si voglia aderire a quanto proposto dal senatore Trabucchi, sia che si voglia seguire una linea diversa.

BRACCESI. Mi permetto di richiamarmi brevemente alla relazione che accompagna il disegno di legge.

Essa precisa che l'Azienda sta completando importanti impianti in ordine ai quali ha ottenuto dei finanziamenti. L'ampiezza degli impianti è stata però tale che i finanziamenti non sono stati sufficienti. Per sopperire a questa mancanza di fondi si provvede con l'aumento del capitale sociale. Si è ricorso a questa forma di finanziamento, non essendovi la possibilità di ulteriori finanziamenti a credito.

È urgente varare questo provvedimento onde mettere a disposizione dell'Azienda i fondi di cui necessita. La cosa va vista anche sotto l'aspetto sociale perchè si tratta tra l'altro di pagare gli operai che attualmente lavorano alle dipendenze della Società.

Queste finalità del disegno di legge non vanno dimenticate per cui, trovata la formula adatta – e questa credo sia già stata concordata con la Cassa depositi e prestiti nel senso che essa faccia un anticipo su quello che lo Stato dovrà versare in tre annualità – mi sembra che non sia opportuno cavillare su chi debba pagare gli interessi. Ad ogni modo esprimo l'opinione che gli interessi debbono andare necessariamente a carico dell'Azienda.

VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il significato dell'articolo 2 è il seguente: poichè lo Stato, come azionista, partecipa per il 75 per cento alla sottoscrizione per l'aumento del capitale dell'A.M.M.I., occorre trovare, ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione, la copertura necessaria per far fronte a questo onere. Per l'esercizio 1953–54 si ricorre ad un prelievo di 700.000.000 dal capitolo n. 69 del bilancio del Ministero della marina mercantile; mentre per gli esercizi successivi, 1954–55 e 1955–56 si istituisce un nuovo capitolo nel bilancio del Ministero del tesoro.

Nei confronti dell'Azienda sorge poi la necessità che ad essa, anzichè attendere gli adempimenti formali voluti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, sia data la possibilità di ricevere immediatamente i fondi. A ciò si provvede per il 25 per cento mediante il concorso di due Istituti, uno di assicurazione ed uno di credito, e per il rimanente 75 per cento si dà la facoltà all'Azienda di attingere, alle condizioni solite, alla Cassa depositi e prestiti.

Questa, esemplificatamente, l'operazione richiesta.

Mi permetterei perciò di insistere nella formulazione originaria dell'articolo 3, salvo la soppressione delle parole « a partecipare per la somma di lire 420.000.000 al suddetto aumento di capitale e ».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare metto ai voti l'articolo 2 nel nuovo testo proposto dal Governo di cui do nuovamente lettura:

« All'aumento lo Stato parteciperà per il 75 per cento pari a 2.100.000.000 di lire.

« La spesa relativa sarà iscritta per lire 700.000.000 nell'esercizio 1953–54, per lire 700.000.000 nell'esercizio 1954–55 e per lire 700.000.000 nell'esercizio 1955–56.

« Alla copertura dell'onere di lire 700.000.000 per l'esercizio 1953–54 sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 69 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio medesimo ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

STURZO. Propongo l'inversione dei seguenti due articoli e il seguente nuovo testo di essi:

Art. 3.

La rimanente quota del 25 per cento di aumento del capitale potrà essere sottoscritta da Istituti finanziari e di assicurazione, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazione all'A.M.M.I. sulle quote di partecipazione statale nei limiti di lire 1.400.000.000, riferibili agli esercizi 1954–55 e 1955–56 e per la durata del biennio suddetto.

PRESIDENTE. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 3 proposto dal senatore Sturzo:

Art. 3.

La rimanente quota del 25 per cento di aumento del capitale potrà essere sottoscritta da Istituti finanziari e di assicurazione, anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano.

JANNACCONE. Domando se questi Istituti finanziari e di assicurazione sono autorizzati a fare le operazioni di cui al presente disegno di legge anche se i loro statuti lo vietano. Sarebbe forse bene sopprimere le parole « anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano ».

VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nel regolamento della previdenza sociale vi è una clausola per cui una determinata quota del residuo di gestione deve essere investita. La sottoscrizione ad un aumento di capitale è un'investimento.

JANNACCONE. Prendiamo il caso dell'I.N.A., che era un partecipante al capitale dell'Azienda e che ora si è ritirato. Nella legge istitutiva e nello statuto dell'I.N.A. sono specificate le operazioni di impiego. Per quanto riguarda le partecipazioni è detto che esso può partecipare soltanto al capitale di società di assicurazione, di cui si fa l'elenco. Al termine di questo elenco vi è una clausola che dice

che l'I.N.A. può fare altre operazioni con la autorizzazione del Ministero dell'industria e del commercio. Evidentemente, la prima volta che l'I.N.A. ha partecipato, ne avrà avuta autorizzazione dal Ministero dell'industria e del commercio. Ora non partecipa o perchè crede che non sia conveniete o perchè il citato Ministero non ne ha data l'autorizzazione per non assumere una diretta responsabilità. Con il presente articolo 3 si concede un'autorizzazione generica a compiere questa operazione.

VICENTINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A compiere questa operazione, nei suoi limiti e nella sua specie.

JANNACCONE. Vi è il fatto che in molte di queste leggi speciali si dà l'autorizzazione agli Istituti di credito, di risparmio ecc. di fare operazioni in deroga ai loro statuti. Io ne parlai anche l'anno scorso in Senato in occasione della discussione del disegno di legge presentato dall'onorevole Campilli.

In tal modo si viene a smantellare tutto il sistema di garanzie costituito dagli statuti.

PRESIDENTE. Io ritengo che l'articolo 3 possa essere mantenuto nel testo proposto. Del resto faccio osservare che non si tratta di un obbligo, ma di una facoltà. Gli Istituti potranno sottoscrivere, se lo ritengono opportuno e necessario, ma non hanno nessun obbligo a farlo.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 3 nel testo proposto dal senatore Sturzo di cui è già stata data lettura.

STURZO. Propongo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la prima parte dell'articolo 3 che suona: « La rimanente quota del 25 per cento di aumento del capitale potrà essere sottoscritta da Istituti finanziari e di assicurazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ora ai voti la seconda parte dell'articolo 3: « anche in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che li regolano ».

STURZO. Dichiaro di votare contro.

JANNACCONE. Dichiaro di votare contro.

FORTUNATI. Dichiaro che noi ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Chi approva la seconda parte dell'articolo 3 è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ora in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 nel nuovo testo proposto dal senatore Sturzo:

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni all'A.M.M.I. sulla quota di partecipazione statale nei limiti di lire 1.400.000.000 riferibili agli esercizi 1954–1955 e 1955–56 e per la durata del biennio suddetto.

Sulle somme anticipate sarà applicato il tasso vigente per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa, occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

TOMÈ. Presento alla Commissione il seguente ordine del giorno:

« La Commissione finanze e tesoro, prendendo occasione dalla discussione del disegno di legge sull'aumento di capitale dell'Azienda minerali metallici italiani in cui si propone una partecipazione al capitale sociale da parte della Cassa depositi e prestiti nonchè l'effettuazione di notevoli anticipazioni all'Azienda stessa; rilevato che operazioni di questa natura distolgono somme rilevanti dalle già insufficienti

disponibilità della Cassa per consentire mutui agli Enti locali; ritenuto inoltre che un uguale pregiudizio si ha dalla frequente utilizzazione di fondi per integrazioni e prestiti di rilevantissimo ammontare ai più grossi Comuni italiani cui altre vie sono aperte per provvedere al proprio fabbisogno finanziario; rilevato che l'attività della Cassa dovrebbe essere particolarmente rivolta, nelle presenti contingenze a soddisfare le richieste di prestiti dei Comuni e delle Provincie cui più difficile, e per oneri spesso insostenibili, riesce di ottenere il credito da Enti finanziatori normali, fa voti perchè la Cassa depositi e prestiti: 1° eviti di estendere ulteriormente le proprie partecipazioni in attività di carattere industriale o commerciale; 2° riduca al minimo le operazioni di anticipazione per notevoli importi nel settore industriale e commerciale; 3° eviti di immobilizzare importi di notevole entità a favore di pochi grandi Comuni per meglio rispondere alle richieste dei piccoli e medi Comuni. La Commissione invita il Governo a seguire gli stessi criteri nelle sue proposte legislative ».

FORTUNATI. Ho l'orgoglio di appartenere ad un grande Comune, Bologna, che da sette anni non ha ricevuto alcun contributo dallo Stato. Sono quindi completamente fuori causa. Non posso tuttavia accettare la distinzione fra grandi e piccoli Comuni perchè non la ritengo giusta. Il problema va esaminato con maggior senso di responsabilità. Può darsi che ci siano Comuni per i quali non sia esatto affermare che, allo stato della legislazione finanziaria, si possano aprire con estrema facilità altre vie tributarie. Può darsi che il problema sia puramente di vita amministrativa, e che ci sia ancora la possibilità di reperire ulteriori capacità contributive non utilizzate, ma questo per alcuni Comuni; per altri si presenta la necessità di trovare altre forme contributive. Ma il problema sta proprio nel fatto che la Cassa depositi e prestiti non deve essere stornata dalle sue finalità.

Senza entrare in una polemica che potrebbe sembrare rivolta contro Roma, Napoli, Torino e Genova, siccome il problema è serio e tale che esige un voto unanime della nostra Commissione, penso che dobbiamo studiarlo a fondo in apposita riunione. Un ordine del giorno votato sullo scorcio di una riunione potrebbe restare, come altre volte è accaduto, lettera morta. È già la terza o la quarta volta che presentiamo ordini del giorno simili ed è tempo ormai di invitare il Governo a provvedere; non possiamo limitarci a deplorare. Urge un nuovo indirizzo, e fare un voto in questa sede significherebbe lasciar correre le cose. Voti di questo genere ne abbiamo approvati nel 1949, nel 1950, nel 1951, nel 1952. Siamo nel 1953, e siamo sempre allo stesso punto.

La discussione sull'ordine del giorno dell'onorevole Tomè dovrebbe essere rinviata ad una apposita riunione.

STURZO. Prego il senatore Tomè di ritirare il suo ordine del giorno. Noi potremo discutere sull'argomento quando avremo uno specchio dell'attuale situazione della Cassa depositi e prestiti, con i relativi impegni in riguardo ai vari settori della vita economica ed amministrativa del nostro Paese. La formulazione dell'ordine del giorno del senatore Tomè mi sembra che sia mossa piuttosto dal sentimentalismo verso i piccoli Comuni anzichè da una concezione organica della attività della Cassa depositi e prestiti.

È la stessa impostazione dell'ordine del giorno che, a mio avviso, fuorvierebbe l'orientamento della nostra discussione.

TOMÈ. Proponendo l'ordine del giorno, in questo momento non intendevo disconoscere certo la vasta mole del problema che tocca. È sensazione diffusa che migliaia e migliaia di piccoli Comuni non ricevono sufficienti stanziamenti dalla Cassa depositi e prestiti. È un fatto dunque che ci troviamo di fronte ad un problema che merita di essere esaminato. Credo altresì che tutti conveniamo sul fatto che i piccoli e i piccolissimi Comuni non hanno la possibilità di ricorrere a prestiti normali, avendo bisogno di un credito a lungo termine e di un basso tasso di interesse. Spesso questi si trovano nella materiale impossibilità di far fronte alle esigenze di carattere fondamentale proprio perchè la struttura del loro bilancio non permette di caricare annualità eccessive in limiti ristretti e con oneri di interesse rilevanti.

Il senatore Sturzo ha richiesto che io ritiri l'ordine del giorno. Invece di ritirarlo crederei più opportuno, come il senatore Fortunati suggerisce, rinviarne la discussione, acconsentendo fin'ora ad accogliere tutti gli emendamenti che potranno sembrarci più convenienti per illuminare il problema. Propongo anche di riunirci in una seduta da dedicare esclusivamente all'esame di tale problema.

Non mi rifiuto di accettare nuove impostazioni, ma ritengo che mantenere l'ordine del giorno sia, oltre tutto, quasi un impegno per la 5ª Commissione di affrontare l'argomento.

PRESIDENTE. Resta stabilito che la discussione di questo ordine del giorno è rinviata ad una delle prossime riunioni.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 21.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari